

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (V e XII):	
<i>Comunicazioni del Governo in merito agli interventi nel Mezzogiorno</i>	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 5
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 9
<i>In sede referente</i>	» 11
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA	» 12
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	» 12
ERRATA CORRIGE	» 13

CONVOCAZIONI:
Giovedì 27 settembre 1973

<i>Giustizia (IV)</i>	Pag. 14
<i>Difesa (VII)</i>	» 14
<i>Industria (XII)</i>	» 14
<i>Lavoro (XIII)</i>	» 15
<i>Igiene e sanità (XIV)</i>	» 15

Venerdì 28 settembre 1973

<i>Agricoltura (XI)</i>	» 15
-----------------------------------	------

Mercoledì 3 ottobre 1973

<i>Finanze e tesoro (VI)</i>	» 15
<i>Agricoltura (XI)</i>	» 15

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1973, ORE 12. —
Presidenza del Presidente GIOMO.

Sostituzione di un deputato nel Collegio I (Torino).

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 10 (Movimento Sociale Italiano-Destra

Nazionale) per il Collegio I (Torino) in seguito alla morte del deputato Aldo Maina, la Giunta accerta che il candidato Andrea Galasso segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo Collegio.

Convalida di deputati subentrati.

La Giunta decide di proporre la convalida della elezione dei seguenti deputati:

Pietro Mignani, per il Collegio XV (Pisa);

Michele Marchio, per il Collegio XIX (Roma).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

**BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
PARTECIPAZIONI STATALI (V)
e INDUSTRIA (XII)**

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente della V Commissione* REGGIANI. — Intervengono, per il Governo, il Ministro del bilancio e della programmazione economica Giolitti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord Donat Cattin; e i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; per il bilancio e la programmazione economica Morlino; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, Compagna; e per l'industria, il commercio e l'artigianato, Servadei.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO IN MERITO AGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Giolitti — premesso che l'argomento iscritto all'ordine del giorno dell'odierna riunione delle Commissioni riguarda più direttamente la sfera di competenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dopo aver sottolineato come la sua presenza stia a significare che il Governo considera il problema del Mezzogiorno come tema centrale e qualificante della sua politica nel campo della economia e delle riforme — si limita ad esporre alcune brevi considerazioni di impostazione e di metodo, in ordine alla esperienza maturata nella attuazione della

legge n. 853 del 1971 per il rifinanziamento della Cassa, soprattutto con riferimento al sistema degli incentivi e al modo di concepire e far funzionare i così detti progetti speciali. Dopo aver definito questi ultimi una intuizione positiva ed una esperienza importante ed interessante nella politica di intervento a favore del Mezzogiorno, il ministro Giolitti sottolinea l'esigenza di approfondire il modo stesso di organizzare tali progetti speciali, si da conseguire il massimo di concretezza operativa per tali strumenti. Quanto agli incentivi, ritiene necessaria una loro riconsiderazione globale in una prospettiva generale di sviluppo dell'economia del nostro paese, prospettando, altresì, l'opportunità di affrontare il problema delle agevolazioni finanziarie e creditizie in modo organico e non a tappe successive. Per quanto attiene, infine, alla questione dei pareri di conformità, assume l'impegno che il CIPE, in coordinamento con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, si darà carico della esigenza di muoversi con la massima tempestività ed urgenza, eliminando le cause di ristagno e di rallentamento nelle decisioni, verificatesi all'indomani della entrata in vigore della legge n. 853.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Donat Cattin dichiara la massima disponibilità del Governo di fronte alla richiesta avanzata dal gruppo comunista nell'intento e di verificare l'attuazione del « pacchetto » degli interventi in favore della Sicilia e della Calabria e di sperimentare la validità di taluni criteri di intervento, al fine di valutare la esigenza di una loro eventuale modifica per conseguire migliori risultati. Ribadisce, quindi, la linea direttiva della politica per il Mezzogiorno già enunciata dallo stesso Presidente del Consiglio, sottolineando, da un lato, la necessità di un rifinanziamento della legge sulla Cassa, dapprima in misura proporzionale ad una rivalutazione dei fondi della legge n. 853, ma che tenda, successivamente, a raggiungere una cifra più consistente e cospicua, da definirsi dopo un suo conveniente e coerente inserimento nell'ambito della programmazione economica nazionale e nel quadro del piano 1975-1979; dall'altro, la opportunità di introdurre una serie di innovazioni di carattere legislativo, senza peraltro scardinare il sistema preordinato dalla legge n. 853, di cui riconosce la validità, ma che, proprio alla luce della esperienza maturata nella prima fase di attuazione della legge stessa, richiede taluni ritocchi e perfezionamenti perché possa meglio operare per il conseguimento

mento degli obiettivi che la politica a favore del Mezzogiorno si propone di realizzare.

Il Ministro passa successivamente ad esaminare talune indicazioni e indirizzi di massima emersi nel corso di contatti con i rappresentanti delle regioni e delle forze sociali interessate, ponendo l'accento sulla necessità di manifestare le decisioni politiche (soprattutto in materia di insediamenti industriali) in modo tale che esse non restino nel vago e nell'incerto, ma diano luogo ad una autonoma ed automatica esecuzione, e prospettando la ipotesi di dotare i progetti speciali di una unità di guida e di comando, senza peraltro svuotare di contenuto ed esautorare le autorità ed i poteri a livello locale, secondo la esperienza di altri programmatori e di altre programmazioni (cita l'esempio della Gran Bretagna); accenna ancora a talune imperfezioni verificatesi nella attuazione della legge n. 853 (decadenza dei pareri di conformità; impossibilità di interventi straordinari nel settore della edilizia residenziale, in aggiunta a quelli previsti dalla programmazione nazionale).

Dopo aver fornito alla Commissione dati analitici ed elementi di giudizio in ordine alla situazione finanziaria degli interventi (precisando che, tenuto conto degli impegni assunti, si è ormai ai limiti delle possibilità di ulteriori impegni politici), in ordine alle somme erogate (esprimendo un giudizio positivo sul funzionamento della Cassa, che non denuncia ritardi di importanza e di volume corrispondenti ad altri settori della pubblica amministrazione), in ordine alla ripartizione settoriale degli interventi (completamento di precedenti programmi, industrializzazione, interventi integrativi dell'attività regionale, progetti speciali), e dopo aver segnalato come risultati indispensabile un elemento di certezza legislativa circa la validità della applicazione della legge n. 717 del 1965 per i pareri di conformità richiesti prima dell'entrata in vigore della legge n. 853 del 1971 (ricordando che il Governo ha presentato, al riguardo, una apposita iniziativa legislativa), il Ministro Donat Cattin affronta il tema specifico della verifica del « pacchetto » degli interventi Calabria-Sicilia. Premessi alcuni cenni circa l'origine della decisione politica di dar corso ad una serie di insediamenti industriali in Sicilia e in Calabria nel quadro di un più ampio sviluppo del Mezzogiorno e dopo aver ripercorso le varie tappe procedurali che portarono alla elaborazione ed alla definizione delle iniziative oggetto del « pacchetto », il Ministro si sofferma sulla

esigenza da più parti avvertita di verificare il grado di attuazione degli investimenti programmati, di valutare le difficoltà incontrate nella loro realizzazione, di esaminare la opportunità di eventuali aggiornamenti. Venendo, successivamente, a trattare del quinto centro siderurgico, il Ministro Donat Cattin fornisce ulteriori e dettagliati elementi, ricordando il parere di conformità ed il mandato a suo tempo conferito ad una apposita Commissione del Ministero dei lavori pubblici di esaminare l'ipotesi di realizzabilità della iniziativa (e in particolare del porto), le valutazioni espresse da tale Commissione, lo stato di attuazione della iniziativa, e fornendo dati sulle infrastrutture e sul costo delle stesse, sull'entità degli oneri che saranno complessivamente addossati a carico del bilancio dello Stato, sui nuovi posti di lavoro previsti, esprimendo, al riguardo, la preoccupazione che la variazione degli investimenti comporti variazioni in termini di occupazione, giacché una verifica tecnica tuttora in corso prevede il conseguimento di poco più di 5.000 unità occupate (contro le 7.500 previste), con conseguente variazione del costo netto per addetto (che aumenterebbe da 70 a 120 milioni).

Dopo aver riferito alla Commissione ulteriori dati sulla situazione occupazionale, finanziaria e infrastrutturale, sulla valutazione degli oneri a carico dello Stato in rapporto ai progetti già definiti, il Ministro Donat Cattin richiama ancora l'attenzione sul fatto che la verifica non deve considerarsi un fatto episodico ed estemporaneo, ma corrisponde ad una funzione istituzionale e permanente del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e segnala come tale funzione richiede strumenti operativi — peraltro carenti, al momento — che consentano al Governo di controllare e valutare la corrispondenza tra iniziative e loro realizzazione. Premesso che talune iniziative hanno ancora un elevato grado di indeterminatezza e sottolineata la esigenza che la definizione dei progetti e dei pareri di conformità deve avvenire sulla base dell'effettivo costo delle singole iniziative, il Ministro rileva come il complesso degli oneri a carico dello Stato abbia ormai raggiunto livelli non sostenibili da una economia in fase di sviluppo e con le attuali disponibilità di bilancio. Concludendo, esprime il personale convincimento che in tutti quei casi in cui un certo tipo di localizzazione di iniziative si dimostrasse errata per gli oneri che ne risultassero connessi, soprattutto in relazione ai livelli occupazio-

nali previsti, dovrebbero essere attentamente valutate eventuali soluzioni alternative.

Il deputato La Torre, rilevato che nell'ampia e dettagliata relazione del ministro non sono ancora precisate le modifiche che la maggioranza intende apportare alla legge n. 853 e che le carenze denunciate in ordine agli impegni governativi per gli investimenti industriali in Calabria ed in Sicilia non sono accompagnate dalle necessarie soluzioni alternative, propone che la Commissione acquisisca i dati forniti dal ministro per riprendere più concretamente la discussione in una seduta della prossima settimana.

Il deputato Giacomo Mancini, aderendo alla proposta del deputato La Torre, esprime l'esigenza d'un giudizio politicamente più puntuale da parte del Governo sull'applicazione della legge n. 853 e sulle vicende relative al « pacchetto » di provvedimenti per la industrializzazione della Sicilia e della Calabria. Chiede inoltre che siano acquisiti alla Commissione, oltre alla documentazione fornita dal ministro, anche le conclusioni della prima commissione Franco sul quinto centro siderurgico nonché il primo documento Finisider sul medesimo impianto e dati precisi sul rapporto capitale-addetti nelle diverse regioni meridionali.

Il deputato Scotti chiede che il ministro fornisca alla Commissione, al fine della discussione sulle sue dichiarazioni, dati relativi agli impegni ed alle effettive erogazioni di cassa della legge n. 853 e i documenti che riguardano l'area metropolitana di Napoli in rapporto alla progettata localizzazione del quinto centro siderurgico e che siano chiarite le ragioni della mancata applicazione della clausola temporale per alcuni pareri di conformità.

Il deputato Valensise, dettosi contrario al rinvio della discussione e constatato l'assoluta mancanza di omogeneità di posizioni all'interno della maggioranza ai fini della politica meridionalistica, preannuncia sui problemi trattati una mozione della sua parte politica, giudicando l'Aula come la sede naturale per la loro discussione.

Il deputato Tesini si dice d'accordo con la proposta di rinvio al fine di rendere il dibattito più concreto e utile alla rapida attuazione degli impegni assunti dal Governo e dal Parlamento.

Il deputato Gunnella, dopo aver chiesto che siano forniti alla Commissione tutti gli atti utili ad una verifica della coerenza o meno del Governo in relazione all'impegno

del Parlamento per il quinto centro siderurgico, lamenta il vuoto totale di iniziative che si può oggi constatare in rapporto al « pacchetto » siciliano.

Il deputato Di Vagno suggerisce che nel prosieguo della discussione intervenga anche il Presidente della Cassa per il mezzogiorno e che la Commissione acquisisca, in aggiunta alla documentazione richiesta, il rapporto semestrale della Cassa per il mezzogiorno al CIPE sullo stato di attuazione dei progetti previsti.

Il deputato Antoniozzi chiede al ministro dati relativi ai costi degli altri centri siderurgici e delle loro infrastrutture e chiarimenti circa la sorte dei progetti speciali per il Mezzogiorno nel contesto dei tre grandi progetti generali annunciati.

Il Presidente della XII Commissione Misasi ritiene di dover richiamare la Commissione al senso originario della proposta La Torre evitando il rischio, di fronte alla drammatica urgenza dei problemi di appesantire e ritardare le conclusioni della discussione con una richiesta indiscriminata della più disparata documentazione.

I deputati Di Giesi e Altissimo si dichiarano d'accordo con l'osservazione del Presidente Misasi, mentre il deputato Delfino ribadisce le ragioni per le quali la sua parte politica ritiene che la sede naturale per dibattere i problemi in discussione sia quella dell'Aula.

Replica, quindi, brevemente il ministro Donat-Cattin. Dichiarò anzitutto la propria disponibilità a fornire alla Commissione la più ampia documentazione sugli argomenti oggetto dell'odierno dibattito; si riserva di riferire in un prosieguo di tempo maggiori indicazioni in termini alternativi o sostitutivi (assicurando che nessun contrasto di indirizzo e di posizioni esiste in seno al Governo ed alla maggioranza di cui è espressione); auspica la collaborazione del Parlamento per ulteriori precisazioni e messe a punto dei problemi, soprattutto con riferimento alla revisione della legge n. 853; ma ribadisce la impossibilità di una politica per il Mezzogiorno che non tenga conto del quadro della situazione economica generale del paese.

Il Presidente Reggiani avverte che il dibattito proseguirà giovedì 4 ottobre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1973, ORE 10,30.
 — Presidenza del Presidente ORONZO REALE.
 — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Parere della I e della V Commissione) (Urgenza) (864).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 18 settembre è iniziato l'esame del n. 23 dell'articolo 2, concernente la disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria. Avverte che dai contatti intercorsi, in sede informale, tra i rappresentanti dei gruppi e del Governo è emersa l'opportunità di accantonare tale argomento, per esaminarlo in una delle prossime sedute.

La Commissione accantona il n. 23 e passa ai nn. 24, 25 e 26:

« 24) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

25) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

26) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato e di indicare le fonti di prova, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione ».

Il relatore Lospinoso Severini afferma che il n. 24 non desta perplessità, mentre sul n. 25, tendente ad evitare il susseguirsi delle « tre istruttorie », nutrono profonde perplessità coloro che ravvisano nella verbalizzazione una garanzia per l'imputato.

Il Presidente Reale ricorda che le norme in questione furono redatte nella scorsa legislatura al termine di un appassionato dibattito al Senato, realizzando un compromesso tra le opposte tesi di chi voleva che gli esami dei

testimoni e degli indiziati di reato da parte della polizia giudiziaria fossero registrati in un atto formale e di chi sosteneva invece che l'attività della polizia giudiziaria non dovesse in alcun modo formalizzarsi, escludendosi quindi anche il rapporto scritto previsto al n. 26 del disegno di legge.

Il deputato Accreman osserva che le norme in esame costituiranno uno dei cardini del nuovo codice di procedura penale; ciò spiega i lunghi dibattiti svoltisi al riguardo per tre legislature, che hanno portato alla fondamentale distinzione tra la prova e la fonte di prova. La Costituzione riserva al magistrato l'acquisizione della prova, non dovendo la polizia giudiziaria compiere attività istruttoria. Ovviamente nel nuovo sistema il pubblico ministero dovrà acquisire con immediatezza le prove sulla base delle indicazioni fornitegli senza indugio dagli organi di polizia.

Questi principi, già recepiti nelle legislazioni straniere più moderne, sarebbero invece vanificati sopprimendo il n. 25. Conviene tuttavia chiarire che la polizia giudiziaria non può « testimoniare sulle testimonianze » e che gli atti da essa effettuati servono esclusivamente a rendere apprensibili le prove da parte del magistrato.

Il deputato Terranova illustra un emendamento interamente soppressivo del n. 25, affermando che nel nuovo processo penale l'attività istruttoria va svolta nel dibattimento, preceduto dall'attività del pubblico ministero, che deve effettivamente dirigere la polizia giudiziaria. In tale contesto non va inserito il divieto di verbalizzazione; ed anche l'analisi del diritto comparato conduce a tali conclusioni.

Il punto focale resta il valore degli esami effettuati dalla polizia giudiziaria, valore che va precisato al n. 26 dell'articolo 2.

Il deputato Spagnoli osserva che il divieto di verbalizzazione posto al n. 25 tende ad escludere una attività istruttoria che condizioni il successivo dibattimento. Osserva tuttavia che tale obiettivo non potrebbe essere compiutamente raggiunto se non si stabilisse — sulla scia di un emendamento Riz presentato nella precedente legislatura — che il rapporto della polizia giudiziaria non deve comunque essere utilizzato nel dibattimento. Soltanto gli atti compiuti direttamente dal pubblico ministero possono infatti costituire prova.

Il deputato Manco osserva che nel nuovo processo la polizia giudiziaria non può acquisire prove, ma fonti di prova. Pertanto sia il verbale sia il rapporto restano per il giudice fonti di prova, e non prove. Il pericolo che di fatto assumano carattere di prova riguarda

sia l'uno sia l'altro e pertanto il compromesso che figura nel testo governativo va respinto, perché illogico, ed occorre invece adottare una delle due soluzioni estreme: o consentire la verbalizzazione, o escludere che il rapporto possa essere utilizzato nel dibattimento.

Il deputato Musotto afferma che il verbale costituisce uno dei punti fermi del processo: è cioè un elemento che condiziona il magistrato. Sopprimere il n. 25 significherebbe pertanto vanificare la riforma, che postula invece la libera valutazione, da parte del giudice, dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria.

Il Presidente avverte che, per l'economia della discussione, occorrerà porre in votazione prima il n. 25 e poi i nn. 24 e 26.

Il relatore Lospinoso Severini si dichiara contrario all'emendamento Terranova soppressivo del n. 25, osservando tra l'altro che altrimenti la polizia giudiziaria verrebbe ad assumere poteri maggiori di quelli attribuiti allo stesso pubblico ministero.

Il sottosegretario Pennacchini, premesso che sul n. 25, punto qualificante della riforma in esame, neanche nella precedente legislatura poté registrarsi concordia di opinioni, osserva che la verbalizzazione, se risponde ad esigenze di garanzia dello stesso indiziato di reato, non può inserirsi nel nuovo sistema processuale, a meno che non si ridimensioni il valore da attribuire ai verbali degli esami svolti dalla polizia giudiziaria. Il Governo resta pertanto favorevole al mantenimento del n. 25, che salvaguarda il carattere accusatorio del nuovo processo, ma non si opporrebbe all'emendamento Terranova se ad esso si accompagnassero adeguate precisazioni sulla natura dei verbali in esame.

La Commissione decide quindi il mantenimento del n. 25, ed approva successivamente il n. 24 che, a seguito di due emendamenti Accreman, accettati dal relatore e dal Governo, resta così formulato:

« 24) previsione del potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, di impedire che questi vengano portati ad ulteriori conseguenze e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga ».

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1973, ORE 9,50. — Presidenza del Presidente DEGAN. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

Disegno di legge:

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1424) (Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il deputato Ferretti, intervenendo nella discussione sulle linee generali, ricorda che l'evento franoso del luglio del 1966 pose drammaticamente all'attenzione dell'opinione pubblica la caotica situazione urbanistico-edilizia della città di Agrigento e le gravi responsabilità degli amministratori locali, confermate anche dalle risultanze della commissione ministeriale di indagine, cui sono per altro da aggiungere quelle della Regione per non avere esercitato i poteri sostitutivi di sua competenza; fa inoltre presente che il comune di Agrigento è tuttora sprovvisto del piano regolatore generale nonostante sia stato da tempo obbligato dalla Regione a dotarsene a causa della assoluta inadeguatezza del programma di fabbricazione, che è servito soltanto ad alimentare una sfrenata speculazione edilizia. Si dichiara quindi in linea di massima d'accordo con le osservazioni formulate dal relatore, sottolineando in particolare la necessità di una completa ristrutturazione dell'articolo 3 del disegno di legge, che tenga conto dell'esigenza di risolvere il problema del trasferimento nel quadro degli interventi già realizzati e dell'emanando piano regolatore generale.

Suggerisce a tal fine la formazione di un gruppo di lavoro informale al termine della discussione sulle linee generali e invita altresì il Governo ad informare la Commissione sulla presumibile entità degli indennizzi da corrispondere, al fine di una più congrua valutazione delle norme finanziarie.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta.

Disegno e proposta di legge:

Sistemazione dei valichi del confine orientale con la Jugoslavia (1645);

Belci ed altri: Autorizzazione di spesa per la sistemazione dei valichi con la Jugoslavia (Parere della V Commissione) (1589).

(Rinvio della discussione).

Il Presidente Degan rinvia ad altra seduta la discussione del disegno e della proposta di legge per l'assenza del relatore Pica, impegnato al Consiglio d'Europa.

Disegno di legge:

Norme in materia di appalti di opere pubbliche (Parere della VI Commissione) (2231).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Calvetti, premesso che è necessario procedere al più presto ad un organico coordinamento con la preesistente legislazione delle innovazioni introdotte recentemente in materia di appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata, raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame che opportunamente riduce l'onere della cosiddetta garanzia suppletiva sugli acconti, soprattutto gravoso per le piccole imprese appaltatrici, consentendone altresì lo svincolo mediante prestazione di garanzia fideiussoria, anche in armonia con la più favorevole disciplina in materia prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e che proroga al 31 dicembre 1975 le disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 291 del 1971, recante snellimenti procedurali in materia di lavori pubblici, che sarebbe forse il caso di istituzionalizzare in forma definitiva.

Il deputato Piccone ritiene che il problema di evitare lunghi immobilizzi di capitali ai danni delle imprese appaltatrici possa e debba risolversi soprattutto accelerando i tempi delle procedure di collaudo, che il disegno di legge in esame rischia invece di allungare, attenuando l'interesse del privato che ha finora costituito l'unico stimolo ad una tempestiva effettuazione del collaudo; ciò anche perché lo svincolo mediante prestazione fideiussoria bancaria non può certo considerarsi beneficio alla portata delle piccole imprese.

Il deputato Tani, in considerazione del fatto che la proroga dei termini dell'articolo 5 della legge n. 291 del 1971 viene collegata nella relazione governativa al disegno di legge alla proroga di competenze statali disposta in via transitoria dall'articolo 10 del de-

creto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, rileva che, a suo avviso, si va affermando presso i provveditori una prassi interpretativa della citata norma del decreto delegato di trasferimento delle funzioni alle regioni che si risolve di fatto in una inammissibile sottrazione di fondi che sono certamente di competenza regionale.

Il deputato Todros esprime perplessità sulla estensione del disegno di legge anche ai contratti in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore, giacché in questi è da ritenere che le imprese appaltatrici abbiano già scontato l'onere della garanzia suppletiva.

Dopo la replica del relatore Calvetti che ribadisce le considerazioni già svolte, il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Scarlato concorda con il relatore, sottolineando il carattere anticongiunturale del provvedimento e rilevando che esso è neutrale ai fini della tempestività del collaudo, giacché lo svincolo delle ritenute di garanzia, sia pure dopo l'ultimazione dei lavori, è già previsto dalla legge n. 93 del 1968.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel seguente nuovo testo, in accoglimento di un emendamento del Presidente Degan:

ART. 1.

« In deroga al primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1975, i pagamenti in conto, da disporsi per esame dovuto e giustificato dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale.

All'atto del pagamento in conto, è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti ».

Approva quindi l'articolo 2 nel testo del Governo, al quale non sono presentati emendamenti.

Il sottosegretario di Stato Scarlato accetta il seguente ordine del giorno, per la cui votazione i presentatori non insistono:

« La Commissione lavori pubblici della Camera, nell'esaminare il disegno di legge n. 2231

impegna il Governo a provvedere nei termini contrattuali all'osservanza dei propri compiti in rapporto al collaudo delle opere pubbliche, prendendo quei provvedimenti amministrativi in grado di semplificare ed accelerare tutte le procedure, senza venir meno alla serietà richiesta dal collaudo ».

0/2231/1/9 TODROS, PICCONE, FERRETTI.

La Commissione approva quindi con votazione finale a scrutinio segreto il disegno di legge con l'astensione del gruppo comunista.

Proposta di legge:

Canepa ed altri: Dilazionamento dei termini di ultimazione per le espropriazioni e per le opere di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251 (Urgenza) (Parere della IV Commissione) (2080).
(Discussione e approvazione).

Il relatore Beccaria raccomanda alla Commissione l'approvazione della proposta di legge, che proroga i termini di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251, al fine di consentire di attuare il piano regolatore generale di ampliamento del porto di Genova-Voltri attraverso le necessarie espropriazioni ed i lavori di costruzione delle opere, rilevando per altro la necessità di dar vita ad una organica politica dei porti, nel quadro di scelte politiche ben precise e coordinate con il piano di sviluppo economico nazionale, che si preoccupi anche dello sviluppo e dell'attrezzatura di vasti *hinterlands* portuali.

Il deputato Federici condivide gli auspici del relatore, ma non può non sottolineare che essi sono stati finora sistematicamente contraddetti da una politica di interventi disorganici e settoriali, destinata fatalmente ad alimentare una spirale di rincorse campanilistiche da un lato e dall'altro rimanere paralizzata dalla inevitabile carenza dei necessari mezzi finanziari.

Il Presidente Degan ricorda che probabilmente la prossima settimana le Commissioni riunite lavori pubblici e trasporti saranno chiamate ad affrontare l'esame di un provvedimento organico in materia di progettazione ed esecuzione di opere nei porti.

Dopo la replica del relatore Beccaria che ribadisce le considerazioni già svolte, il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Scarlato concorda con il relatore, sottolineando il limitato scopo della proposta in esame, che è quello di non precludere la realizzazione di opere già programmate, ed assicurando che il discorso generale sulla situazione portuale in Italia sarà al più presto affrontato nella sede opportuna.

La Commissione approva quindi con votazione a scrutinio segreto la proposta di legge, che consta di un articolo unico, nel testo originario con una sola precisazione tecnica.

Proposta di legge:

Cervone ed altri: Assistenza gratuita ai danneggiati da pubbliche calamità per le pratiche tendenti ad ottenere contributi per il ripristino dei fabbricati di abitazione (Parere della IV e della VI Commissione) (1186).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Cabras rileva che l'articolo unico della proposta di legge (che si propone di risolvere il problema dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa da parte di enti e associazioni nazionali, operanti con compiti assistenziali nello specifico settore e giuridicamente riconosciuti, di quanti intendono ottenere contributi per il ripristino di fabbricati di abitazione danneggiati da pubbliche calamità attraverso un meccanismo analogo a quello previsto dall'articolo 74 della legge n. 968 del 1953 sui danni di guerra), può ottenere l'assenso della Commissione, per le sue evidenti e positive implicazioni economiche e sociali, purché emendata attraverso l'aggiunta dei seguenti commi:

« Il ministro dei lavori pubblici stabilirà con proprio decreto il termine entro il quale gli enti e le associazioni previsti dal comma precedente devono avanzare domanda per essere ammessi ad effettuare l'assistenza tecnico-amministrativa. Con successivo decreto lo stesso ministro riconoscerà gli enti e le associazioni che abbiano avanzato domanda entro i termini stabiliti dal sopra detto decreto.

A favore degli enti e delle associazioni di cui al comma precedente è facoltà del Ministero dei lavori pubblici disporre anticipazioni annuali fino alla concorrenza dello 0,50 per cento delle somme comunque iscritte nel bilancio del Ministero, relativamente agli interventi indicati al primo comma della presente legge.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici verranno stabilite le modalità ed i termini per la corresponsione in acconto ed a saldo delle somme derivanti dalla trattenuta di cui al primo comma agli enti ed associazioni innanzi indicati ».

Il deputato Ferretti, intervenendo nella discussione sulle linee generali, pur dichiarandosi in linea di massima d'accordo sulle finalità della proposta, esprime una serie di perplessità sulla destinazione delle somme

nouché sulle modalità di finanziamento della spesa, e quindi in definitiva sulla congruità della proposta rispetto allo scopo che essa si propone.

Il deputato Badini Confalonieri, anch'egli favorevole al principio ispiratore della proposta, ritiene che essa per altro, nella sua attuale assai generica formulazione, si risolva soltanto in uno strumento per alimentare il sottogoverno.

Il deputato Padula è anch'egli contrario alla attuale formulazione della proposta che affronta in modo settoriale e assai poco meditato, tra l'altro impegnando anche somme destinate alle regioni, il delicato problema dell'assistenza gratuita stragiudiziale ai meno abbienti.

Il deputato Todros, premesso che la proposta rappresenta una implicita critica al vigente sistema legislativo, assai farraginoso, e alla funzionalità dell'apparato burocratico, si dichiara anche egli contrario all'attuale formulazione della proposta, che tra l'altro non tiene nel debito conto il ruolo spettante in materia agli enti locali.

Il deputato Bolla ritiene la proposta sostanzialmente inidonea allo scopo e sottolinea altresì che la legislazione in materia ha del resto notevolmente semplificato gli oneri a carico dei privati danneggiati da pubbliche calamità.

Il deputato Ascari Raccagni si associa ai rilievi formulati, criticando in particolare che la trattenuta venga computata sulla base del complesso degli stanziamenti delle leggi contro le calamità.

Con l'assenso del relatore e del sottosegretario Scarlato, il quale rileva che il problema investe la competenza di diversi settori dell'amministrazione dello Stato, il seguito della discussione è rinviato per consentire al relatore una nuova formulazione del testo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il deputato Conte sollecita il ministro dei lavori pubblici a riferire alla Commissione sulle questioni di sua competenza, relative alla situazione della città di Napoli, poste drammaticamente all'attenzione dell'opinione pubblica dalla recente epidemia di colera.

Il sottosegretario Scarlato, dopo aver ricordato che è già previsto un incontro su questi problemi tra il presidente della Regione Campania e il Presidente del Consiglio dei ministri, assicura che riferirà la richiesta dell'onorevole Conte al ministro dei lavori pubblici.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente* CATELLA. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la marina mercantile, Venturi e per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Disegno di legge:

Modifica all'articolo 119 del codice della navigazione (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della IV e della XIV Commissione*) (1271).

(*Discussione e approvazione*).

Il deputato Piccinelli, in sostituzione del relatore Di Leo, riferisce brevemente sul disegno di legge, sottolineando la necessità della proposta modifica dell'articolo 119 del codice della navigazione. Tale norma, infatti, si pone in evidente contrasto con l'articolo 29 del regolamento della sanità marittima, non consentendo ai medici che hanno ottenuto ma che hanno superato i 35 anni, l'abilitazione di essere iscritti nelle matricole e, quindi, imbarcati.

Il deputato Ballarin, intervenendo nella discussione sulle linee generali, sottolinea la necessità di una profonda riforma del codice della navigazione, ancora improntato ad un inammissibile autoritarismo e contrastante con lo statuto dei lavoratori, riforma che pure il Governo si era impegnato più volte a varare accettando anche alcuni ordini del giorno sulla materia. Quanto alla modifica del primo comma dell'articolo 119 dello stesso codice proposta con il provvedimento in esame, essa appare, a suo giudizio, quanto meno risibile perché non indurrà certamente i medici, e specialmente quelli convenzionati con le mutue, a rinunciare ai loro lauti guadagni. Ciò che occorre è invece il pronto avvio della riforma sanitaria nazionale, che sola potrà incidere profondamente anche sullo specifico settore. Criticabile appare anche la disposizione contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge che, oltre che equivoca, porterebbe, a suo avviso, qualora fosse approvata, ad un allargamento dei quadri del personale a favore delle maestranze straniere, con conseguenti, ulteriori difficoltà per quelle nazionali.

Il relatore Piccinelli, dopo aver precisato il significato dell'espressione « italiani non appartenenti alla Repubblica » contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, con riferimento

alla norma della Costituzione, fa presente che essa ricalca, nella sostanza, quella dell'attuale articolo 119 del codice della navigazione richiamandosi allo Statuto albertino. Si tratta a suo avviso di una modificazione puramente formale, che non incide come tale sulla sostanza della precedente normativa.

Il deputato Ballarin prende atto di queste precisazioni e dichiara l'astensione del gruppo comunista.

Dopo una breve replica del Sottosegretario Venturi, il quale dichiara di condividere l'esigenza di una generale riforma del codice della navigazione, la Commissione approva gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il disegno di legge è infine votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Modifica dell'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo di navi mercantili nazionali (Parere della XIV Commissione) (1656).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Poli sottolinea come le proposte modifiche dell'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, tendano a soddisfare, con il più agile meccanismo del decreto ministeriale, l'esigenza, vivamente avvertita in relazione al continuo ampliarsi dell'elenco delle specialità medicinali, di un pronto adeguamento delle tabelle dei farmaci e presidi vari in dotazione alle navi mercantili nazionali.

Intervenendo in sede di discussione sulle linee generali il deputato Ballarin chiede che il relatore chiarisca se dall'obbligo di tali dotazioni siano escluse, a quanto gli risulta, le imbarcazioni pescherecce: nel qual caso occorrerebbe imporre anche agli armatori operanti in tale settore l'osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie.

Il relatore Poli precisa che tale obbligo è già sancito dall'attuale articolo 88 per tutte le categorie armatoriali.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, che viene modificato con un emendamento proposto dal relatore.

L'articolo unico del disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

Prima di passare all'esame del disegno di legge successivo, il deputato Ballarin lamenta il fatto che, nonostante in una precedente se-

duta il Ministro della marina mercantile avesse escluso ogni responsabilità del suo dicastero nella diffusione di notizie allarmistiche ed infondate sull'epidemia di colera, nella serata di quello stesso giorno la radio abbia annunciato che la capitaneria di porto di Bari aveva interdetto la pesca entro tre miglia dalla costa. Tale notizia, diffusa contemporaneamente alle altre sull'andamento dell'epidemia, non ha evidentemente potuto non ingenerare equivoci ed allarmi tra la popolazione, non ostante sia ormai definitivamente accertata la non pericolosità del consumo del pesce. Auspica quindi che il Ministero della marina mercantile faccia in modo da evitare la diffusione di siffatti comunicati in concomitanza con la trasmissione delle notizie sull'andamento dell'epidemia, onde evitare pericolosi equivoci.

Il Sottosegretario dà assicurazioni in tal senso.

Disegno di legge:

Modificazioni alla legge 18 luglio 1957, n. 614, concernente la istituzione della Gestione commissariale governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1954).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Lombardi Giovanni, dopo essersi richiamato all'ampia relazione governativa che accompagna il provvedimento, il quale tende a colmare una lacuna della legge n. 614 del 1957, istituendo e regolando il collegio dei revisori per il controllo della gestione dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, esprime alcune perplessità circa la necessità di un provvedimento legislativo in materia, che potrebbe, a suo avviso, essere più semplicemente disciplinata da un decreto ministeriale. Ciò anche a prescindere dalle difficoltà interpretative offerte dalla legge n. 395 del 1967, la quale prevede già l'istituzione di un collegio di revisori per i controlli sulle gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Propone pertanto un rinvio della discussione per consentire un maggiore approfondimento della materia.

Il Sottosegretario Cengarle, premesso che la Corte dei conti ha sollecitato l'approvazione del provvedimento in esame su esplicito invito del Ministero del tesoro, dichiara di non aver nulla in contrario ad un rinvio dell'esame se la Commissione ritiene di dover

procedere ad un approfondimento della materia e ad ottenere chiarimenti dalla Corte dei conti.

Il deputato Marzotto Caotorta condivide la proposta di rinvio, sottolineando in linea di principio l'inopportunità di emanare provvedimenti legislativi in una materia disciplinabile, come sembra essere quella in esame, con atti amministrativi.

Il deputato Korach, nell'accedere alla proposta di rinvio, rileva per altro come il provvedimento in esame tenda a consolidare un tipo di gestione che dovrà essere trasferito alle regioni, trattandosi di materia di loro competenza.

A questo riguardo il relatore prega il rappresentante del Governo di far conoscere lo stato di attuazione del riordinamento della gestione governativa dei pubblici servizi di navigazione sui laghi in argomento, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia.

Il Sottosegretario Cengarle si riserva di fornire le notizie richieste.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1973, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente CAPELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Disegno di legge:

Erogazione per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (1427)

(*Richiesta di passaggio in sede legislativa*).

Il Presidente avverte che, essendogli stato comunicato l'assenso del gruppo comunista e del Governo al trasferimento in sede legislativa del disegno di legge, per il quale la Commissione aveva già deliberato nella seduta del 6 maggio 1973, inoltrerà la richiesta di trasferimento alla Presidenza della Camera.

Disegno di legge:

Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (*Parere della III e della IX Commissione*) (1515).

(*Seguito dell'esame e richiesta di passaggio in sede legislativa*).

Il relatore Marzotto Caotorta, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento, che dà attuazione ad alcune direttive della CEE nella delicata materia dell'omologazione dei veicoli a motore, conferma la proposta a suo tempo avanzata di richiederne il trasferimento in sede legislativa, sollecitando l'adesione dei gruppi che ancora non hanno sciolto la riserva in ordine a tale trasferimento.

Il Presidente avverte che, essendogli stato comunicato l'assenso dei gruppi del MSI e del PSDI, potrà ora inoltrare la richiesta di trasferimento alla Presidenza della Camera.

Disegno di legge:

Sostituzione degli articoli 79, 80 e 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e determinazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 (*Parere della IV, della VI e della X Commissione*) (1717).

(*Richiesta di passaggio in sede legislativa*).

Il Presidente comunica che, essendogli pervenuto l'assenso dei gruppi del MSI e del PSDI alla proposta di trasferimento in sede legislativa deliberata nella seduta del 29 maggio 1973 inoltrerà la richiesta di trasferimento alla Presidenza della Camera.

Disegno di legge:

Modifica dell'articolo 694 del codice della navigazione (*Parere della IV, della VI e della VII Commissione*) (1851).

(*Seguito dell'esame e richiesta di passaggio in sede legislativa*).

Il Presidente avverte che, essendogli stato comunicato l'assenso dei gruppi del MSI e del PSDI al trasferimento in sede legislativa del disegno di legge, inoltrerà alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento, deliberata nella seduta del 29 maggio 1973.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1973, ORE 10,50. —
Presidenza del Presidente CARRARO.

Il Presidente Carraro, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 11,50).

Alla ripresa, non risultando la Commissione in numero legale, il Presidente Carraro toglie la seduta, annunciando che la Commissione medesima tornerà a riunirsi in due sedute, che avranno luogo, rispettivamente, mercoledì 10 ottobre 1973 alle ore 20 e giovedì 11 ottobre 1973 alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1973, ORE 16,50. —
Presidenza del Presidente OLIVA. — Intervengono il Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni Toros ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Az-zaro e Nucci.

SUL PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI
MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO
DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO
STATO.

Il presidente Oliva comunica di avere avuto contatti informativi con alcuni Presidenti di Consigli regionali, ai quali ha, tra l'altro, assicurato il sollecito svolgimento dell'indagine conoscitiva, il cui programma contemplerà l'audizione degli esponenti delle Regioni per sei sedute (quattro per le Regioni a statuto ordinario con la Valle d'Aosta ed altre due per le rimanenti Regioni a statuto speciale) a cominciare dalla quarta settimana di ottobre e la successiva audizione dei rappresentanti dell'Unione delle Province italiane e dell'ANCI, e quindi di funzionari, esperti e docenti.

La Commissione accoglie le proposte del Presidente circa il prospettato calendario.

(La seduta, sospesa alle 17, è ripresa, alle 17,15).

Alla ripresa, il Presidente, rilevato che gli avvenuti trasferimenti di funzioni alle Regioni appaiono incompleti e lacunosi anche rispetto alle proposte avanzate, con valutazione prudente, dalla Commissione per le questioni regionali, raccomanda che il Governo provveda ad una rapida integrazione delle funzioni attribuite alle Regioni anche attraverso la regionalizzazione delle funzioni degli enti istituzionali e l'esercizio della delega di funzioni (la quale deve consistere in una attribuzione di competenza, sia pure esecutiva) e inoltre che si precisino le funzioni sia degli uffici di Governo che mantengano dal centro rapporti di collaborazione con le Regioni sia dai Commissari di Governo alla periferia.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER I PROBLEMI
RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE REGIONI E DIBAT-
TITO SU TALI COMUNICAZIONI.

Il ministro Toros, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito, esprime innanzitutto l'intenzione di valorizzare il rapporto con la Commissione, con la quale egli intende discutere, tra l'altro, i criteri da seguire nei controlli delle leggi regionali e gli indirizzi legislativi del Governo, in un rapporto triangolare che egli auspica possa divenire estremamente proficuo.

Aggiunge quindi di avere inviato come programma di lavoro una lettera alle Regioni, che è stata esaminata ed approvata dal Presidente del Consiglio, e che tra pochi giorni avrà, con i presidenti delle Regioni, un incontro, al quale è stato invitato anche il presidente della Commissione. Elenca quindi i problemi sui quali occorre trovare un accordo pur in una scala di priorità: accelerare le operazioni connesse con il trasferimento del personale, che può peraltro ritenersi ultimato, ad eccezione di quello dei lavori pubblici, già sollecitato; completare il trasferimento degli immobili, anche se taluni Dicasteri (lavori pubblici ed agricoltura) hanno rappresentato l'eventualità di soprassedere fino al riordinamento degli uffici statali, punto di vista questo che il Ministro dichiara di non condividere, essendo urgente accelerare l'una e l'altra operazione; in ritardo risulta il trasferimento per quanto attiene alle foreste, avendo l'Azienda forestale in corso delle indagini ricognitive in merito alla consistenza del personale da trasferire; circa gli acquedotti di interesse regionale si è in attesa dei pareri delle Regioni Lazio e Campania per i trasferimenti di rispettiva competenza; trasferiti risultano invece i porti lacuali alla

Regione Umbria, mentre difficoltà — sulle quali è in corso la relativa istruttoria — sono insorte con le Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto.

Dopo aver accennato all'esigenza di provvedimenti *ad hoc* per la regionalizzazione degli enti e per la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni, il ministro Toros richiama i problemi posti dal coordinamento dei programmi di sviluppo regionale, affermando che essi debbono essere agevolati ricorrendo allo strumento della delega per quelle funzioni che le Regioni non potrebbero esercitare ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (ed esempio, in materia di piccole e medie industrie); il problema dell'incremento del fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo, al fine di porre le Regioni in condizione di preventivare per tempo su quali mezzi poter fare affidamento; l'esigenza che la politica comunitaria nel campo agricolo venga definita con il determinante apporto delle Regioni; l'elaborazione di nuove norme per il coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo all'elaborazione dei bilanci regionali; la necessità di una diversa impostazione dei controlli sulle leggi regionali, cui pervenire con il concorso di una commissione interregionale presso la Presidenza; il riordinamento dei controlli sugli atti amministrativi delle Regioni; la problematica relativa alle attribuzioni del Commissario di Governo, che dovranno essere definite rivedendo la legge n. 62 del 1953 e separandone le funzioni da quelle del prefetto del capoluogo di Regione; l'opportunità di una migliore regolamentazione della materia prevista dall'articolo 122, comma quarto, della Costituzione, relativo all'insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espresse dai consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni; l'adeguamento dei trasferimenti di funzioni alle Regioni a statuto speciale. Il Ministro conclude dichiarando di aver voluto indicare a grandi linee le principali questioni, dichiarandosi lieto di tornare in Commissione per periodici confronti di opinioni.

Il presidente Oliva, dopo aver ringraziato il Ministro per l'ampia esposizione, lo invita a trasmettere alla Commissione il materiale di studio a sua disposizione con particolare riguardo al Commissario di Governo e all'organizzazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio che dovrebbe occuparsi dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, alla delega di funzioni alle Regioni ed alle norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale, che dovrebbero avvenire in

modo da realizzare una parificazione nella operatività regionale.

Il senatore Agrimi, espressa la propria soddisfazione per l'impostazione del Presidente e per l'esposizione del Ministro, auspica che la Commissione possa divenire l'organo attraverso il quale le Regioni comunicano con il Parlamento, mentre i Commissari di Governo rappresenteranno, in rapporto con il Ministro delle Regioni, la nuova forma di collegamento dello Stato.

Il senatore Scardacione rileva la necessità di pervenire rapidamente alla ristrutturazione dei Ministeri, in modo peraltro assai più avanzato rispetto ai primitivi schemi. Il senatore Modica, dopo aver concordato sulla opportunità di potenziare il ruolo della Commissione, sottolinea l'esigenza di un mutamento di orientamenti in tema di controlli sulle leggi regionali, ispirati finora ad un fiscalismo anti-autonomista nonché quella di non ritardare ulteriormente la riforma dei Ministeri, le cui tendenze centralizzatrici sono state sanzionate di recente anche dall'aumento delle poste di bilancio di quei Dicasteri le cui attribuzioni avrebbero dovuto essere maggiormente ridotte. Auspica quindi un largo uso della delega amministrativa e dell'affidamento di potere normativo alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, l'integrazione dei fondi per le funzioni già delegate alle Regioni e la regionalizzazione degli enti esercitanti funzioni di spettanza regionale.

Infine il senatore Piscitello lamenta che il Governo non abbia mantenuto l'impegno di esaurire entro il 30 giugno il lavoro della commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana.

Il Ministro replica assicurando che nei prossimi giorni verranno esaminati i problemi riguardanti la Regione siciliana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 26 luglio 1973, nel comunicato della X Commissione permanente (Trasporti) in sede legislativa, a pagina 2, seconda colonna, la 22^a riga va così modificata: « e del deputato Caradonna, nonché di astensione del deputato Fioriello a nome del gruppo comunista; ».

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 27 settembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori FOLLIERI ed altri; Disegno di legge di iniziativa del Ministero di grazia e giustizia: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (1614);

— Relatore: Musotto — (*Parere della I Commissione*).

Interrogazioni:

COCCIA ed altri: n. 5-00479;

COCCIA ed altri: n. 5-00480;

CASTELLI ed altri: n. 5-00498;

CASTELLI ed altri: n. 5-00499.

Risoluzioni:

COCCIA ed altri: n. 7-00012.

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia.

VII COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

Giovedì 27 settembre, ore 9,30.

Elezione del Presidente.

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Giovedì 27 settembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (1852) — (*Parere della I, V, VIII, IX e XIV Commissione*) — Relatore: Bernardi.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

DEGAN ed altri: Norme relative alla tutela della denominazione di origine « vetri di Murano », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (575) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Zanini;

REGGIANI: Norme relative alla tutela della denominazione di origine « vetri di Murano », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (936) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Zanini;

Senatori MINNOCCI ed altri: Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1997) — (*Parere della III, IV e della V Commissione*) — Relatore: Matteini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 27 settembre, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 27 settembre, ore 9,30.

Elezione del Presidente.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e foreste)

Venerdì 28 settembre, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 3 ottobre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo (1840) — Relatore: Rende — (*Parere della III e della V Commissione*);

Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese di investimento (1571) — Relatore: Borghi — (*Parere della V Commissione*);

Modifiche alle modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) — (2217) — Re-

latore: Borghi — (*Parere della IV Commissione*).

Autorizzazione al ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) — (2218) — Relatore: Ciampaglia — (*Parere della I e della VII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

TARABINI e PANDOLFI: Attribuzione alle province, alle camere di commercio e alle aziende di soggiorno dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica dovuta all'ENEL (*Urgenza*) — 2121) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della II e della XII Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Modificazione alla legge 25 maggio 1970, n. 371, sulla destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (*Approvato dalla VI Commissione*) — 2329) — Relatore: Cascio.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città (1959) — Relatore: Vincenzi — (*Parere della I, della II e della IV Commissione*).

Reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina (1534) — Relatore: Pavone — (*Parere della V e della VII Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e foreste)

Mercoledì 3 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma del-

l'agricoltura (2244) — (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VIII, della IX e della XIII Commissione*);

BONOMI ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547) — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

SALVATORE ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento

delle strutture (617) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

MARRAS ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);
— Relatore: Vetrone.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.